

Decreto Pa. Il criterio base è quello dell'alleggerimento della spesa rispetto al triennio 2011-2013

# Società, il Comune guida i tagli

Le controllate devono ridurre il personale secondo gli atti di indirizzo

**Alberto Barbiero**

Le società partecipate possono assumere, ma devono rispettare gli atti di indirizzo degli enti locali soci e pervenire a una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

Le disposizioni sul personale delle amministrazioni pubbliche contenute nell'articolo 3 del Dl 90/2014, nella formulazione derivante dal disegno di legge di conversione approvato in prima lettura alla Camera, riservano importanti novità anche per il reclutamento delle risorse umane nelle partecipate, appena ridisciplinato dalla revisione dell'articolo 18, comma 2-bis, della legge n. 133/2008, operato dalla legge 89/2014.

Si stabilisce ora che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (ma anche le aziende speciali e le istituzioni) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, con il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni. Spetta all'ente controllante, con atto di indirizzo e tenendo conto delle norme che stabiliscono per esso limiti alle assunzioni, definire, per ciascuno dei soggetti partecipati, criteri e modalità di attuazione del contenimento, tenendo conto del settore di attività.

Il vincolo-chiave del rapporto

tra spesa per il personale e spesa corrente inferiore al 50% per poter consentire le assunzioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 76, comma 7 della legge 133/2008, è abrogato e sostituito dall'articolo 3 del Dl 90.

All'articolo 3, comma 5, è previsto che le amministrazioni coordinino le politiche assunzionali delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società con partecipazione interamente pubblica

## IL QUADRO

Anche se è stato cancellato il tetto di incidenza al 50% sulle uscite correnti restano, riformati, gli obblighi di coordinamento

o di controllo al fine di garantire anche per tali organismi una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

Gli enti locali, nel definire gli atti di indirizzo e i vincoli per le partecipate nella riduzione graduale, hanno ora un nuovo parametro, dato dal riformulato comma 557-quater della legge 296/2006: il contenimento delle spese di personale va riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione della norma.

Per le società partecipate, il decreto di riforma della Pa prevede anche nuove regole nella composizione dei consigli di amministrazione, modificando le norme introdotte a suo tempo dai commi 4 e 5 della legge 135/2012.

Per quelle che gestiscono servizi strumentali, il consiglio di amministrazione non può essere composto da più di tre membri e dal 2015 il costo degli amministratori deve essere ridotto all'80% di quello sostenuto nel 2013.

Per le società affidatarie di servizi pubblici, invece, il cda può essere di tre o cinque componenti al massimo, a seconda della rilevanza dell'attività: anche in tal caso, però, dal 2015 opera la riduzione dei compensi.

La nomina dei dipendenti pubblici nei consigli di amministrazione non è più obbligatoria, ma, qualora l'ente socio decida di ricorrervi, permane per i dipendenti nominati l'obbligo di riversamento dei compensi all'amministrazione di appartenenza.

Sia per le società che gestiscono servizi strumentali sia per quelle che gestiscono servizi pubblici locali le disposizioni del Dl 90 rimarcano la possibilità di procedere alla nomina di un amministratore unico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

